

PREVIDENZA

Pensione di reversibilità, pochi spazi per i divorziati

Divorziata e vedova. Sono divorziata dal 2003 e non mi sono risposata. Il mio ex marito invece di passarmi ogni mese l'assegno di mantenimento mi ha ceduto la sua metà della nostra casa coniugale.

Ora che lui è morto ho diritto a ricevere l'assegno di reversibilità dall'Inps?

La legge n. 898 del 1° dicembre 1970 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" prevede che se il coniuge divorziato viene a mancare il superstite ha diritto a percepire l'assegno di reversibilità a condizione che il rapporto di lavoro che dà diritto al trattamento pensionistico fosse già in essere all'epoca del divorzio, che il vedovo o la vedova dell'ex non siano passati a nuove nozze ed ancora che in sede di divorzio sia stato posto a carico del caro estinto l'obbligo di corrispondere periodicamente il mantenimento all'ex più longevo. Il diritto all'assegno di reversibilità non è negato neppure se l'ex passato a miglior vita abbia nel frattempo contratto un nuovo matrimonio e generato figli. Anche in questo caso il superstite potrà chiedere al tribunale di stabilire quale quota della reversibilità gli spetti ed ottenerla dall'Ente previdenziale, pur in concorso con il nuovo coniuge e gli eventuali figli che alla morte del genitore fossero ancora minorenni o comunque a carico dell'ex coniuge defunto in quanto studenti entro i ventisei anni o inabili di qualunque età.

Diverso è il caso in cui all'epoca della sentenza nessun assegno mensile sia stato disposto a carico dell'ex: in questo caso la legge non riconosce al coniuge superstite al-

cun diritto a percepire l'assegno di reversibilità. In particolare nel caso in cui i coniugi, in sede di regolamentazione dei loro rapporti economici, si siano accordati per il versamento di "una tantum" anziché per un pagamento mensile, la Suprema corte di cassazione ha precisato che la liquidazione in un'unica soluzione vale a liberare il coniuge da ogni ulteriore obbligo ed a escludere che l'altro possa avanzare, successivamente, ulteriori pretese di contenuto economico anche nei confronti degli Enti previdenziali. I giudici hanno ritenuto in sostanza che quanto pattuito varrebbe ad assicurare al coniuge il sostentamento per il futuro anche nell'eventualità di decesso dell'ex facendo venir meno così anche il diritto a reclamare la reversibilità. La Corte con questa recente pronuncia ha certamente segnato un punto a favore degli Enti previdenziali ed ha superato definitivamente il risalente orientamento della giurisprudenza che equiparava l'elargizione in un'unica soluzione al requisito della titolarità dell'assegno periodico richiesta dalla norma per riconoscere il diritto all'assegno di reversibilità.

Dunque, in poche parole, la legge esclude il diritto all'assegno di reversibilità per chi non percepiva periodicamente un assegno dal coniuge

quando quest'ultimo era in vita e gli eredi hanno specificato che a chi accetta di ricevere in un'unica soluzione l'adempimento degli obblighi di mantenimento non spetta il diritto alla pensione di reversibilità perché dopo la liquidazione nulla è più dovuto fra gli ex coniugi.

A chi si apprestasse a concludere un accordo di contenuto analogo a quello descritto dall'interessata si fa presente che se si accetta di essere liquidati in un'unica soluzione - con denaro, con un caso o con una quota di un qualsiasi bene del partner - ci si preclude ogni ulteriore pretesa economica non solo nei confronti dell'Ente previdenziale in caso di morte dell'ex ma anche nei confronti di quest'ultimo nell'eventualità in cui continuasse a godere di buona salute.

Se si opta per un assegno periodico invece sarà sempre possibile non solo vantare il diritto alla pensione di reversibilità ma anche richiedere all'ex una revisione dell'assegno e infatti, qualora le condizioni economiche degli interessati subissero variazioni sostanziali, ci si potrà rivolgere al giudice per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.

Avv. Emanuela Rossetti
Studio legale
Avv. Emanuela Rossetti

BANCHE

Tutti garantiti i beni in cassetta di sicurezza

Ho sottoscritto un contratto per la prestazione del servizio bancario delle cassette di sicurezza. E' valida la clausola che prevede un massimale entro cui la banca risponderà in caso di furto?

Il servizio bancario delle cassette di sicurezza è un contratto regolato dall'art. 1839 e seguenti del codice civile.

La norma prevede una presunzione di responsabilità della banca: questa risponde per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta di sicurezza, salvo caso fortuito.

La prova del caso fortuito è difficile perché esso è considerato dalla giurisprudenza un evento imprevedibile, nella quale categoria non rientra il furto (questo è evento evitabile dalla banca con la predisposizione di tutte le misure idonee, secondo un grado di diligenza elevato).

L'art. 1229 c.c. prevede espressamente che sono nulle le clausole che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore per il caso di dolo o colpa grave, del genere di quella in oggetto. La clausola non può dunque influire sulla limitazione quantitativa del danno risarcibile.

Avv. Mario Fontana
B&B Professione Mediatore S.a.s.

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

LAVORO

Non è prorogabile il contratto senza causale

Ho stipulato un contratto a termine della durata di 11 mesi privo di causale. Mi può essere prorogato?

La risposta è negativa poiché l'articolo 4 del decreto legislativo 368/01, comma 2-bis, in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, dispone: "Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-bis (n.d.r. ci si riferisce al contratto a tempo determinato c.d. "acausale"), non può essere oggetto di proroga".

L'art. 1, comma 1-bis del decreto, inoltre, fissa la durata massima del contratto a termine "acausale" in 12 mesi.

La normativa va intesa nel senso della non prorogabilità del primo rapporto a termine "acausale", nemmeno qualora esso abbia avuto durata inferiore ai 12 mesi. Questa interpretazione è confermata dalla circolare ministeriale n. 18/12 che ritiene che il termine di 12 mesi previsto dalla normativa non costituisca una sorta di "franchigia" per il datore per consentirgli di suddividere detto periodo in modo da ottenere plurimi contratti senza specifica delle ragioni tecnico, produttive, organizzative o sostitutive.

Avv. Luca Failla
LABLAW - Studio legale

RISPARMIO

Occhio alle regole per usare il fondo patrimoniale

So che posso costituire in fondo patrimoniale un deposito titoli: gli interessi maturati possono essere utilizzati?

Possono essere conferiti in fondo patrimoniale titoli nominativi o altri tipi, a patto che risulti il vincolo di destinazione, quindi che il conferimento sia pubblicizzato tramite registrazione negli appositi conti che vengono aperti per depositarvi i titoli. Gli interessi possono essere utilizzati se il loro impiego è diretto a soddisfare i "bisogni" del gruppo familiare.

Per dottrina e giurisprudenza il concetto di "bisogni" contempla tutte le esigenze "volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa", restando esclusi gli intenti meramente speculativi.

È ammesso l'utilizzo dei frutti - nel nostro caso "gli interessi" - per incrementare il valore del fondo e per acquistare altri titoli che produrranno altre utilità.

Se i frutti vengono reinvestiti siamo di fronte ad atti di straordinaria amministrazione eseguibili con il consenso di entrambi i coniugi.

Avv. Giuliano Chiaventone
Studio Legale
Chiaventone & Associati